

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

Nn. 2529, 1227, 1381, 1621, 2148 e 2310-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATORE ASCIUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (n. 2529)

**presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto col Ministro per la funzione pubblica
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2003

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni relative al personale docente della scuola
(n. 1227)

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO,
MONTALBANO, BARATELLA, GARRAFFA e MONTAGNINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2002

Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca
nel settore scolastico (n. 1381)

d’iniziativa del senatore BASILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002

Nuove norme in materia di personale docente (n. 1621)

d’iniziativa dei senatori RONCONI e FORLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002

Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento
del fenomeno del precariato docente (n. 2148)

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA,
PAGANO e TESSITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2003

Norme in materia di acquisizione dei titoli per l’accesso
alle graduatorie permanenti (n. 2310)

**d’iniziativa dei senatori VALDITARA, BEVILACQUA, COZZOLINO
e FLORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 2529*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegni di legge:		
– Disegno di legge n. 2529: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	10
– n. 1227, d’iniziativa dei senatori Battaglia Giovanni ed altri	»	30
– n. 1381, d’iniziativa del senatore Basile	»	31
– n. 1621, d’iniziativa dei senatori Ronconi e Forlani ...	»	32
– n. 2148, d’iniziativa dei senatori Acciarini ed altri ...	»	33
– n. 2310, d’iniziativa dei senatori Valditara ed altri ...	»	35

ONOREVOLI SENATORI. - Giunge all'esame dell'Assemblea, dopo un lungo ed approfondito esame in Commissione, il disegno di legge n. 2529, d'iniziativa del Governo, recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Ad esso sono abbinati i disegni di legge nn. 1227, 1381, 1621, 2148 e 2310, di cui si propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2529, che la Commissione ha convenuto assumere quale testo base per la discussione.

Come è noto, esso intende anzitutto dare una risposta alla situazione di incertezza relativa alla collocazione nelle graduatorie permanenti delle diverse categorie di personale docente interessato, anche a seguito dell'annullamento del decreto ministeriale n. 40 del 2003, che aveva rideterminato i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativamente all'ultimo scaglione nelle graduatorie permanenti.

Esso detta inoltre disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, dirette ad affrontare la questione dei docenti precari sprovvisti di abilitazione, prevedendo che essi possano conseguire l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento attraverso la frequenza di corsi universitari istituiti dalle università, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale.

L'esame in Commissione è iniziato il 25 novembre scorso, nella prima seduta utile dopo la conclusione della sessione di bilancio, che ne aveva impedito l'esame in considerazione degli oneri che esso avrebbe potuto determinare a carico del bilancio dello Stato.

Nella consapevolezza dell'urgenza del provvedimento, affinché le prossime assun-

zioni del Ministero possano essere effettuate secondo le nuove regole, la Commissione ha dedicato gran parte dei propri lavori all'esame di questo disegno di legge. Nel corso di quindici sedute, di cui una anche notturna, esso è stato quindi esaminato approfonditamente, sicché viene ora sottoposto al vaglio dell'Assemblea in un testo parzialmente diverso rispetto a quello originariamente presentato dal Governo.

In Commissione sono stati infatti approvati alcuni significativi emendamenti. Anzitutto, ne sono stati accolti alcuni di carattere tecnico, relativi alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (immotivatamente escluse nel testo del Governo dal processo di abilitazione). Inoltre, è stato esteso fino alla data di entrata in vigore della legge il periodo entro cui i docenti in possesso della specializzazione per il sostegno ma privi del titolo di abilitazione possono conseguire il requisito del servizio ai fini dell'ammissione ai corsi speciali di cui all'articolo 2. È stato altresì stabilito che tali corsi speciali devono concludersi con un esame finale avente valore di esame di Stato e, su richiesta della Commissione bilancio, si è stabilito che essi debbano prevedere un numero minimo di iscritti ovvero essere modulati temporalmente in relazione al numero degli iscritti. Gli insegnanti ammessi a detti corsi sono inoltre iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, nelle graduatorie permanenti. La possibilità di partecipare a detti corsi è stata peraltro limitata, in sintonia con quanto a suo tempo convenuto in fase di esame della legge di riforma scolastica, agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno. Sono stati conseguentemente esclusi - attraverso la soppressione

della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 - tutti gli altri insegnanti.

All'articolo 3 è stato fissato ad un massimo del 20 per cento dei posti disponibili il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria. Si tratta di disposizione importante che, pur facendo salva evidentemente l'autonomia contrattuale, tende a riparare alle distorsioni che conseguono all'attuale disciplina, secondo cui ben il 60 per cento dei posti disponibili può essere ricoperto attraverso passaggi di ruolo.

È stato altresì approvato un articolo aggiuntivo che consente agli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e ai laureandi dei corsi di laurea di scienze della formazione primaria di essere inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti. Ciò al fine di evitare le sperequazioni dovute al diverso andamento temporale dei corsi.

Con un altro articolo aggiuntivo si è poi trovata soluzione all'annoso problema dell'inquadramento in ruolo di coloro che erano stati ammessi con riserva ai giudizi di idoneità a professore associato e li avevano successivamente superati. Si tratta del resto di disposizione che riguarda un numero assai esiguo di unità di personale, per un onere complessivo peraltro irrisorio.

Alcune modifiche sono state altresì apportate alla Tabella allegata al disegno di legge, recante i punteggi da attribuire per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti. Oltre ad alcune modifiche relative ai titoli conseguiti presso di scuole di didattica della musica, è stata in particolare prevista una valutazione in misura doppia per il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e nelle isole minori. È stato altresì stabilito che il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati siano valutati per intero come servizi di insegnamento. È stato infine elevato a 12 il punteggio attribuito per il dottorato di ricerca al conseguimento del titolo e i corsi di perfe-

zionamento universitario di durata almeno annuale sono stati equiparati ai *master* universitari.

Elemento centrale del dibattito è stato peraltro l'impegno ad un piano programmatico di assunzioni. In tal senso erano stati infatti presentati emendamenti, sia di maggioranza che di opposizione. Al fine di non interferire con la riforma in atto ed attendere che la sua piena entrata a regime consenta di definire i posti effettivamente disponibili e vacanti su cui assumere il personale docente, la Commissione ha peraltro a maggioranza convenuto di respingere i predetti emendamenti. In qualità di relatore ho invece presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere la programmazione delle assunzioni nell'ambito del decreto attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, in sintonia con la nuova disciplina di formazione iniziale dei docenti. Lo stesso ordine del giorno, in considerazione del fatto che le nuove graduatorie devono essere approntate entro il 31 maggio prossimo per poter essere utilizzate ai fini delle assunzioni previste per l'anno scolastico 2004-2005, impegna il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo.

Tale ordine del giorno è stato pienamente accolto dal Governo.

In considerazione dell'estrema urgenza del provvedimento, in qualità di relatore avrei preferito il suo trasferimento alla sede deliberante. Non essendo stato raggiunto il consenso di tutte le forze politiche, raccomando quindi all'Assemblea un esame sollecito, al fine di consentire il rispetto della tempistica individuata nel summenzionato ordine del giorno.

Do comunque atto a tutte le forze politiche di aver collaborato in un clima costruttivo e sereno, che ha consentito il raggiungimento di intese significative su punti qualificanti e che sarebbe auspicabile in ogni circostanza di così grande rilievo.

ASCIUTTI, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

sul disegno di legge n. 2529 e su emendamenti

27 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2529, premesso che, mentre la distribuzione territoriale del personale docente della scuola può ritenersi rientrare nella competenza delle Regioni, la determinazione dei requisiti di accesso all'insegnamento compete invece certamente alla legislazione statale, esprime un parere favorevole sul medesimo disegno di legge. Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime sul loro complesso un parere non ostativo.

(Estensore: FALCIER)

su un ulteriore emendamento al disegno di legge n. 2529

3 febbraio 2004

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento relativo al disegno di legge n. 2529, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: FALCIER)

su un ulteriore emendamento al disegno di legge n. 2529

10 febbraio 2004

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento relativo al disegno di legge n. 2529, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

sul disegno di legge n. 2529

11 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 2529, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di aggiungere, all'articolo 2, comma 2, in fine, le seguenti parole: «, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti».

(Estensore: FERRARA)

su emendamenti al disegno di legge n. 2529

17 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2529, ad eccezione dell'emendamento 3.0.5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6, 2.45, 2.43, 2.48, 3.0.1, 2.30 e 3.0.7, nonché parere di nulla osta sugli emendamenti 2.2 e 2.1, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che vi sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». La Commissione esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 2.32, 2.31, 2.3, 2.19, 2.35, 2.34, 2.33, 2.15, 2.16, 2.38, 2.4, 2.10, 2.13, 2.7, 2.8, 2.18, 2.9, 2.41, 2.20, 2.5,

2.14, 2.29, 2.6, 2.23 e 2.37, a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, di aggiungere, all'articolo 2, comma 2, del testo, in fine, le seguenti parole: «che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti» e parere di nulla osta sulle proposte 2.46, 2.47, 2.39 e 2.24 a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che all'articolo 2, comma 3, del testo, sia inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati secondo le modalità indicate ai commi 2 e 5 del presente articolo».

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.

(Estensore: GRILLOTTI)

su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 2529

9 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il restante emendamento 3.0.5 e l'ulteriore emendamento Tab. 29 relativi al disegno di legge n. 2529, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sulla proposta Tab. 29 nonché, preso atto della quantificazione fornita dal Governo che stima un onere ampiamente ricompreso nei limiti della copertura recata dall'emendamento, parere di nulla osta sulla proposta 3.0.5 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 con il seguente: «2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2004 e 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

DISEGNO DI LEGGE N. 2529

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Art. 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1, e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 2529

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nonché norme in materia di idoneità a professore associato

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.

Art. 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento)

1. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento)

1. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e **le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM)** istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni **dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge;**

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003.

2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abili-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni **dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge;**

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni **dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge.**

soppressa

2. I corsi di cui **ai commi 1 e 3** sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, **a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato**, e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.**

3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abili-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, sono ammessi, per l'anno accademico 2003-2004, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio **complessivi in una delle classi di concorso A031 o A032 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge**, sono ammessi, per l'anno accademico 2003-2004, **ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati secondo le modalità indicate ai commi 2 e 8.**

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, per l'anno accademico 2003-2004, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Identico.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con ap-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università.

Art. 3.

(Disposizioni relative ai passaggi di ruolo)

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

posita legge provinciale adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233.

8. I corsi speciali di cui al comma 1 e al comma 3 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

Art. 3.

(Disposizioni relative ai passaggi di ruolo)

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è **determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 4.

(Accesso con riserva)

1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 5.

(Idoneità a professore associato)

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo di professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Norma di abrogazione)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Norma di abrogazione)

Identico

Art. 7.

(Entrata in vigore)

Identico

**TESTO DEL GOVERNO
E TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA

(Articolo 1, comma 1)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA

(Articolo 1, comma 1)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59	punti 4
per il punteggio da 60 a 65	» 5
per il punteggio da 66 a 70	» 6
per il punteggio da 71 a 75	» 7
per il punteggio da 76 a 80	» 8
per il punteggio da 81 a 85	» 9
per il punteggio da 86 a 90	» 10
per il punteggio da 91 a 95	» 11
per il punteggio da 96 a 100	» 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, 7 febbraio 2000, n. 33 e 2 gennaio 2001, n. 1, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

A.2) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

A.3) *Identico.*

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. **Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico per le classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione.**

A.5) *Identico.*

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1) *Identico.*

B.2) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; analogamente il biennio di durata legale del corso di specializzazione all'insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto A.4;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

C) ALTRI TITOLI

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

B.3) *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;

i) il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati per intero come servizi di insegnamento, ai sensi del punto B.1), in una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purchè prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) ALTRI TITOLI

C.1) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A, sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per ogni dottorato di ricerca sono attribuiti punti 6.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

C.2) *Identico.*

C.3) *Identico.*

C.4) *Identico.*

C.5) *Identico.*

C.6) Per **il** dottorato di ricerca sono attribuiti punti **12 al conseguimento del titolo.**

C.7) *Identico.*

C.8) *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni *master* universitario, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

C.9) *Identico.*

C.10) *Identico.*

C.11) Per ogni *master* universitario o **corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale**, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

DISEGNO DI LEGGE N. 1227

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BATTAGLIA Giovanni

ED ALTRI

Art. 1.

1. Sono ammessi alla sessione riservata d'esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, come prorogato dall'articolo

1, comma 5 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

2. Al maggiore fabbisogno, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno 2002, per lo svolgimento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

DISEGNO DI LEGGE N. 1381

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BASILE

Art. 1.

1. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo da valutarsi nelle procedure di reclutamento e di progressione di carriera del personale docente della scuola, comprese le graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fatto salvo il requisito dell'abilitazione.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della istruzione, dell'università e della ricerca viene determinato il punteggio da attribuire, nell'ambito delle stesse graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, al titolo di dottore di ricerca, a ciascun anno di borsa di studio fruita per il suo conseguimento e a ciascun anno di fruizione di altre borse di studio *post-lauream*, non minore della metà di quello attribuito a ciascun anno di servizio.

2. Con il decreto di cui al comma 1, viene anche determinato il punteggio da attribuire al voto di laurea o di altro titolo di studio richiesto per l'accesso alle graduatorie.

Art. 3.

1. I candidati che abbiano frequentato i corsi indetti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, riportando quale requisito di servizio utile per l'accesso ai corsi la frequenza a dottorati di ricerca o borse di studio, ed abbiano superato la relativa sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione, acquisendo la relativa abilitazione con riserva, sono ammessi al pieno godimento dei diritti acquisiti con detta abilitazione.

Art. 4.

1. Ai dipendenti pubblici titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.

2. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 5.

1. Ai fini delle attribuzioni di punteggi di cui al decreto indicato nell'articolo 2, vengono equiparati a borsa di studio gli anni di fruizione di assegni di ricerca o di frequenza di corsi di specializzazione *post-lauream*, purchè di durata almeno annuale, ove non già diversamente valutati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1621

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RONCONI E FORLANI

Art. 1.

1. L'assunzione dei docenti per le scuole di ogni ordine e grado avviene attraverso concorsi a cattedre banditi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la copertura del 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

2. L'abilitazione dei docenti avviene attraverso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), gestite nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa ed estese a tutti gli ordini e gradi di scuola.

3. Il personale abilitato ai sensi del comma 2 è inserito in una graduatoria annuale valida per coprire i posti vacanti, annualmente comunicati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai singoli direttori regionali, nella misura del 50 per cento dei posti non coperti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il personale già in

possesso, alla predetta data, di abilitazione conseguita presso le SSIS è inserito in apposita graduatoria, i cui termini sono predisposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i punteggi da attribuire al servizio, ai titoli posseduti, nonché la valutazione delle precedenti e delle preferenze.

Art. 3.

1. Alla graduatoria di cui all'articolo 2 si attinge esclusivamente per le classi di concorso per le quali le rispettive graduatorie degli insegnanti abilitati sono esaurite.

2. Nelle scuole di ogni ordine e grado sono compilate graduatorie, sulla base della normativa vigente, tenendo conto della graduatoria del personale già in possesso di abilitazione conseguita presso le SSIS.

Art. 4.

1. Il Centro servizi amministrativi (CSA) di ciascuna provincia provvede a modificare le attuali graduatorie permanenti ai sensi della presente legge prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le nomine in ruolo e le supplenze annuali eventualmente assegnate in difformità dalla presente legge sono revocate con decorrenza giuridica dal mese di luglio dell'anno relativo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 2148

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ACCIARINI ED ALTRI

Art. 1.

(Determinazione degli organici e dei servizi)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica al servizio prestato nelle scuole paritarie.

Art. 2.

(Reclutamento e nomine).

1. Il 50 per cento dei posti annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino aver conseguito l'abilitazione presso le università. Le modalità di

conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque successivamente all'aggiornamento effettuato con l'inserimento degli abilitati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene attribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per l'ammissione dei possessori della laurea di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 3.

(Insegnanti di sostegno)

1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative previste dall'articolo 7 n. 124 del 1999.

Art. 4.

(Abilitazione).

1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della

legge n. 124 del 1999, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.490.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 2310

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALDITARA ED ALTRI

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2003-2004 le università sono autorizzate ad istituire, eccezionalmente, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, appositi corsi con specifici moduli per consentire:

a) il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e, successivamente, del diploma di specializzazione per l'attività didattica di sostegno ai docenti in possesso di idonei requisiti di servizio sul sostegno, da definire con decreto di attuazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e in possesso del diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell'area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale ovvero di quello di scuola magistrale;

b) il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti in possesso di idonei requisiti di servizio, da definire con decreto di attuazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e in possesso del diploma di

laurea o del diploma ISEF o di Accademia di belle arti o Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell'area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale o del diploma di scuola magistrale;

c) il conseguimento del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ai docenti che sono in possesso di diploma di specializzazione per l'attività didattica di sostegno e in possesso del diploma di laurea o del diploma ISEF o di Accademia di belle arti o Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell'area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale o del diploma di scuola magistrale;

d) il conseguimento del diploma di specializzazione per l'attività didattica di sostegno ai docenti che sono in possesso del diploma di abilitazione-idoneità utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e di idonei requisiti di servizio, da definire con decreto di attuazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che sono in possesso del diploma di laurea o del diploma ISEF o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato o del diploma di maturità afferente alle classi di concorso dell'area tecnico-professionale o del diploma di maturità magistrale o del diploma di scuola magistrale.

